



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEL GRUPPO UFFICIALI DI GARA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

		DATA
Redazione	Consigliere GUG Pallanuoto	06/10/2017
	Vicepresidente GUG	06/10/2017
Verifica	Segretario Generale	31/01/2018
Approvazione	Delibera Consiglio Federale	N. 27 del 12/02/2018
Aggiornamento	Delibera Consiglio Federale	N. 91 del 30/06/2025

Indice

1. PREMESSA.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI.....	3
3. VALORI E PRINCIPI DEL GUG.....	4
4. AMBITO DI APPLICAZIONE: DESTINATARI.....	4
5. PRINCIPI GENERALI	4
6. COMPORTAMENTI.....	5
6.1 Principi	5
6.2 Principi generali sulla privacy.....	6
6.3 Conflitto di interesse.....	6
6.4 Rapporti con i mezzi di informazione	6
6.5 Regalie e benefici	7
6.6 Pari opportunità.....	7
6.7 Molestie e violenze	7
6.8 Prevenzione dei rischi, tutela dell’ambiente, sicurezza e salute nelle attività sociali	7
6.9 Utilizzo dei Social Media	8
7. ATTUAZIONE E CONTROLLO	8
7.1 Comunicazione, Formazione e Controllo	8
7.2 Modifiche e revisioni.....	9
7.3 Segnalazione delle violazioni	9
8. NORMA DI CHIUSURA	10

1. PREMESSA

- 1) Il presente Codice Etico e di Comportamento **indica i** principi normativi e linee guida che devono caratterizzare tutte le attività degli Ufficiali Gara e i comportamenti richiesti ai singoli **tesserati** in relazione alle rispettive funzioni.
- 2) L'adesione al Gruppo Ufficiali Gara della Federazione Italiana Nuoto avviene da parte degli Ufficiali di Gara su base volontaria, **ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto**, e comporta la implicita accettazione delle regole contenute nel Codice, in conformità alle previsioni di cui all'art. 6, comma **5**, del vigente Statuto.
- 3) Ai fini della presente normativa:
 - per **"Federazione"** o **"F.I.N."** s'intende la Federazione Italiana Nuoto di cui all'art. 1 del **vigente Statuto Federale**;
 - per **"GUG"** s'intende il Gruppo Ufficiali Gara della Federazione Italiana Nuoto, di cui all'art. 53 del **vigente Regolamento Organico Federale**;
 - per **"Codice"** s'intende il presente Codice di Comportamento di cui al Capitolo IV, art. 27 e segg. del **vigente Regolamento del Gruppo Ufficiali Gara**;
 - per **"Comitato dei Garanti"** s'intende l'organismo previsto dall'art. 29 del **vigente Regolamento del Gruppo Ufficiali Gara**;
 - per **"UG"** o **"UU.GG."** s'intendono rispettivamente l'Ufficiale Gara e gli Ufficiali di Gara della Federazione Italiana Nuoto, di cui all'art.5, comma 1 lettera e) del **vigente Statuto Federale**;
 - per **"Procura Federale"** s'intende l'Organo inquirente appartenente al sistema di giustizia federale di cui all'art. 27, comma 36, del **vigente Statuto Federale**.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

1. I principali riferimenti normativi e regolamentari riferiti ai principi etici e alle norme di comportamento di carattere generale sono:
 - A) il D.Lgs. 231/2001;
 - B) il D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - C) il Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR;**
 - D) il Codice di Comportamento Sportivo e le ulteriori normative consultabili sui siti ufficiali del CONI (www.coni.it) e della FIN (www.federnuoto.it/federazione/normative);
 - E) il Regolamento del GUG, consultabile sul sito della FIN (www.federnuoto.it/home/gug).
2. **In particolare, costituisce norma di riferimento il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva" approvato dalla FIN, il quale costituisce parte integrante del Modello organizzativo di cui al D.lgs. n. 231/2001, documento adottato in attuazione dell'art. 16 del D.lgs. n. 39/2021**

contenente norme in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere nello sport, unitamente all'allegato "Codice di Condotta" il quale stabilisce obblighi, divieti e standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, con l'obiettivo di tutelare la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori nonché di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

3. VALORI E PRINCIPI DEL GUG

- 1) Il GUG è un Settore Centrale Tecnico con articolazioni periferiche e con autonomia funzionale per l'attuazione dei propri compiti istituzionali, indicati all'art. 53 del Regolamento Organico FIN.
- 2) Il GUG ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli UU.GG. e di provvedere, per loro mezzo, alla esatta applicazione dei Regolamenti tecnici e delle relative Norme Federali.
- 3) Rappresenta valore irrinunciabile e imprescindibile di tale attività, la correttezza e la lealtà nella vita sportiva come in quella sociale. Parte essenziale di questi principi è la cultura del "*fair play*", valore da applicare non solamente sui campi di gioco ma a cui occorre riferirsi come stile di vita, attraverso il rifiuto dell'inganno e delle astuzie finalizzate al perseguimento di vantaggi e/o profitti non parimenti raggiungibili con le sole proprie capacità.
- 4) Viene espressa la netta condanna del doping e dell'uso di sostanze psicotrope di qualsiasi genere, che possono alterare le condizioni psico-fisiche degli UU.GG, della violenza sotto qualsiasi forma, del razzismo e di tutte le discriminazioni, in particolare quelle che originano o trovano pretesto nelle diversità ideologiche, sociopolitiche, religiose, sessuali o etniche.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE: DESTINATARI

- 1) Il presente Codice si rivolge a tutti gli UU.GG. della FIN.

5. PRINCIPI GENERALI

- 1) Gli UU.GG. devono improntare i loro comportamenti in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
- 2) Nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza ogni UG deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. "principio di qualità".
- 3) L'UG rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo gara, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione.

- 4) È richiesta ad ogni UG la solidarietà verso gli altri ed un agire secondo lo spirito di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi comuni.
- 5) Chiunque abbia la responsabilità di applicare regole di carattere tecnico deve attenersi a criteri di equità e giustizia.
- 6) Le funzioni vanno svolte con diligenza e accuratezza che devono essere considerati come gli strumenti più idonei per il già menzionato obiettivo di qualità.

6. COMPORTAMENTI

6.1 Principi

1) Il comportamento dell'UG deve:

- essere espressione di legalità e terzietà ed apparire come tale;
- riscuotere la fiducia e l'affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà;
- assumere comportamenti che si ispirino al senso di giustizia e alla "virtù del ben operare";
- essere alimentato dallo spirito di appartenenza;
- esprimere l'orgoglio della propria funzione da manifestarsi, anzitutto, con il costante aggiornamento e nell'approfondimento della propria preparazione;
- provvedere a tutte le attività di sua competenza e, in particolare, all'espletamento delle procedure formali, comportamenti improntati alla lealtà, alla sinteticità e alla fedeltà dei fatti effettivamente riscontrati ed essere intellegibili, evitando superficialità e approssimazioni;
- mantenere rapporti, verbali ed epistolari con gli altri UU.GG., basandosi sul rispetto dei principi di colleganza nonché di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
- porre attenzione, anche nell'esercizio del diritto di critica, ad osservare modi e i toni consoni, nel limite delle regole comuni di buona educazione e inerenti al proprio e funzione, tenendo conto che non sono consentiti commenti e critiche in forma anonima, né formulati mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del loro autore;
- considerare che tra gli appartenenti al GUG deve essere sempre presente lo spirito di solidarietà, con l'osservanza dei principi di mutua considerazione e di rispetto reciproco, evitando di creare attriti, calunnie e conflitti d'interesse;
- non utilizzare mai espressioni offensive e ingiuriose nei confronti degli UU.GG. e degli altri tesserati FIN, comportamenti che sono anche soggetti alla possibile attivazione dell'azione disciplinare da parte dei preposti Organi di Giustizia;
- svolgere le proprie funzioni con diligenza ed operosità, curando con diligenza l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili;

- garantire l'indipendenza e la serenità dell'attività di tutti gli addetti, assicurando trasparenza ed equanimità, respingendo ogni ingerenza esterna.

6.2 Principi generali sulla privacy

- 1) Nell'esercizio dell'attività a lui affidata, l'UG deve assicurare il mantenimento della confidenzialità e della massima discrezione con riferimento agli atti e ai comportamenti a lui richiesti, operando nel rispetto dei principi di riservatezza nei confronti di qualsiasi istanza proveniente al di fuori dei canali specificamente previsti dal regolamento del GUG.

6.3 Conflitto di interesse

- 1) L'UG si deve astenere dall'assumere decisioni, anche mediante la sua partecipazione alla loro adozione, o dallo svolgere qualsiasi attività, dalle quali possa risultare un conflitto, anche potenziale, tra gli interessi della FIN e quelli personali propri dell'UG stesso e/o di persone a lui a diverso titolo collegate (familiari, conviventi, colleghi di lavoro, collaboratori, ecc.).
- 2) Ogni UG che abbia un qualsiasi interesse, avente contenuto economico o di altra natura, direttamente oppure indirettamente attraverso familiari o persone con lui conviventi, con altre persone fisiche o persone giuridiche che operano, direttamente o indirettamente, nell'ambito della FIN è tenuto a darne immediata informazione agli organi regionali o nazionali di riferimento.
- 3) L'UG che ricopre incarichi, presti attività lavorativa o di gestione, presso agenzie intermedie di giochi, scommesse, concorsi pronostici o attività similari, con vincite in denaro, svolti in qualsiasi forma ed anche attraverso reti telematiche, connessi ad eventi natatori (Pallanuoto, Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento, Tuffi e Fondo), è tenuto a dare immediata informazione al GUG. La mancata comunicazione dell'attività lavorativa di cui sopra, comporta la segnalazione da parte del Presidente del GUG alla Procura Federale per le valutazioni e i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la possibile sospensione cautelare dell'UG in attesa del giudizio disciplinare.

6.4 Rapporti con i mezzi di informazione

- 1) Gli UU.GG. possono intrattenere rapporti con il mondo dell'informazione, con giornalisti e operatori, dipendenti o collaboratori o iscritti ai diversi media, solo nei termini espressamente autorizzati dal Presidente del GUG o dal Consigliere GUG del Settore.
- 2) È fatto divieto agli UU.GG. di esprimere pubblicamente, attraverso qualsiasi mezzo, giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
- 3) Non deve avere atteggiamenti o diffondere notizie e informazioni deliberatamente false e tendenziose.
- 4) Deve evitare l'utilizzo di canali informatici riservati o privilegiati.

6.5 Regalie e benefici

- 1) Ogni UG in riferimento ed in conseguenza all'attività da lui svolta in seno al GUG, non può né dare né accettare e né **richiedere** regalie, utilità, vantaggi o benefici sotto qualsiasi forma, salvo che abbiamo un valore simbolico.
- 2) Atti di cortesia sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- 3) In ogni caso qualsiasi iniziativa di cortesia non deve mai avvenire in circostanze da dare adito a sospetti di illiceità.

6.6 Pari opportunità

- 1) Sono garantite parità tra uomini e donne e pari opportunità per l'accesso a qualsiasi ruolo e a qualsiasi livello gerarchico e/o funzionale all'interno del GUG.
- 2) Gli UU.GG. devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche; **a tal fine si richiama l'obbligo di osservanza da parte degli UU.GG. delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva e nell'allegato Codice di Condotta già richiamati all'art. 2, punto 2 del presente Codice.**

6.7 Molestie e violenze

- 1) Chiunque **attui**, con qualsiasi mezzo, comportamenti lesivi della dignità e dell'integrità psicofisica, tramite forme di violenza fisica o psicologica, rispetto a qualunque soggetto, è passibile di sospensione temporanea e segnalazione alla Procura Federale.
- 2) La FIN considera inaccettabile qualsiasi comportamento di singoli o gruppi caratterizzato da violenza morale, persecuzione psicologica, per motivazioni connesse al sesso, alla razza, alle convinzioni religiose o ad altra caratteristica personale; tali comportamenti, qualora accertati, e che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui sono rivolti, sono segnalati dal Presidente del GUG alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

6.8 Prevenzione dei rischi, tutela dell'ambiente, sicurezza e salute nelle attività sociali

- 1) Il GUG si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza, la salute degli UU.GG. e dei terzi.

- 2) È applicato il divieto di fumo nell'esercizio di ogni attività arbitrale nei limiti della vigente legislazione; tale divieto è esteso a tutte le situazioni in cui gli UU.GG. svolgono un ruolo ufficiale con particolare riferimento alle competizioni sportive.

6.9 Utilizzo dei Social Media

- 1) Il rapporto tra UU.GG. e tesserati, affiliati o altri soggetti dell'ordinamento sportivo deve essere caratterizzato da terzietà, si quindi deve evitare che il medesimo possa essere percepito o interpretato come un legame privilegiato. Pertanto, anche nell'uso dei social media, è necessario mantenere un comportamento conforme al principio di imparzialità.
- 2) A mero titolo esemplificativo, è vietato pubblicare sui social network fotografie personali, o di altri UU.GG., insieme ad atleti o tecnici, così come fare auguri per ricorrenze o eventi. Questi comportamenti potrebbero essere interpretati come espressione di un rapporto personale, compromettendo l'immagine di figura super partes propria di un UG. e potrebbero causare, quindi, un danno d'immagine al GUG.
- 3) Tale restrizione non si applica nei casi di parentela con tesserati, affiliati e altri soggetti dell'ordinamento sportivo, o nell'esercizio della propria attività lavorativa o di promozione della propria società di appartenenza. In ogni caso, senza alcuna eccezione, è d'obbligo la scrupolosa osservanza dell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
- 4) È comunque vietato esprimere pubblicamente, attraverso qualsiasi mezzo, giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Eventuali "like" sono da considerarsi come condivisione del pensiero espresso da altri e quindi valutabili alla stessa stregua.
- 5) Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel presente articolo è passibile di valutazione del Comitato dei Garanti per le opportune iniziative, anche di natura disciplinare da parte dei competenti Organi di Giustizia federali.

7. ATTUAZIONE E CONTROLLO

7.1 Comunicazione, Formazione e Controllo

- 1) Il GUG provvede a svolgere una attività di comunicazione promuovendo la conoscenza del presente Codice a tutti i propri tesserati con ogni modalità ritenuta utile.
- 2) Il GUG provvede a promuovere una attività di formazione e sensibilizzazione degli UU.GG. sui contenuti del Codice provvedendo a:
 - fornire agli UU.GG. un adeguato sostegno formativo e informativo, anche al fine di consentire la risoluzione di dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel Codice;

- garantire che chiunque segnali violazioni del Codice non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.
- 3) Il GUG provvede a svolgere un'attività di controllo e di vigilanza nei confronti dei propri aderenti provvedendo a:
- attivare verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice;
 - segnalare, in presenza dei presupposti, alla Procura Federale atti e comportamenti contrari al Codice;
 - nei casi di violazioni al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva e del relativo Codice di Condotta, qualora riferite a presunte forme di abuso, violenza e discriminazione, in particolare verso minori, provvede a darne immediata notizia al Responsabile Safeguarding della FIN, astenendosi da ogni attività istruttoria al riguardo.

7.2 Modifiche e revisioni

- 1) Gli eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni al Codice sono proposte dal GUG Nazionale, **per il tramite del Presidente del GUG, al Consiglio Federale per i provvedimenti di competenza.**
- 2) Il Codice integra, senza sostituirli, il Codice Etico approvato dalla FIN e dal CONI.

7.3 Segnalazione delle violazioni

- 1) Tutti gli UU.GG. sono tenuti a segnalare ogni comportamento che, nella valutazione di ciascuno, appaia ragionevolmente come una ipotesi di violazione di una norma etica, argomentando adeguatamente nella comunicazione i fatti posti a fondamento di tale valutazione.
- 2) La segnalazione delle presunte violazioni di norme etiche deve essere gestita con assoluta discrezione e nella piena tutela della riservatezza sull'identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione e del soggetto nei cui confronti essa è stata svolta.
- 3) **La segnalazione di una violazione (o presunta tale) del Codice, può essere presentata:**
 - a) **a mezzo posta elettronica al Presidente del Comitato dei Garanti al seguente indirizzo mail: comitatogarantigug@federnuoto.it o, qualora la denuncia riguardasse uno dei componenti del Comitato, dovrà essere inviata all'attenzione di uno dei membri facenti parte dello stesso. Il Comitato dei Garanti provvederà a informare tempestivamente il Presidente del GUG Nazionale, ad esclusione dei casi in cui la denuncia lo riguardi personalmente, in questi casi dovrà essere informato il Vicepresidente o altra figura facente funzioni.**
 - b) **in forma cartacea ed autografa, in busta chiusa indirizzata al Presidente del Comitato dei Garanti c/o GUG Nazionale, Piazza Lauro De Bosis n.3 00135 Roma. Il Comitato dei Garanti provvederà a informare tempestivamente il Presidente del GUG Nazionale, ad esclusione dei casi in cui la denuncia lo riguardi personalmente, in questi casi dovrà essere informato il Vicepresidente o altra figura facente funzioni.**

- c) nel caso in cui la segnalazione venisse erroneamente inviata al Presidente del GUG (nazionale o regionale), alla Segreteria del GUG o a un Consigliere GUG, questi dovrà provvedere all'inoltro della stessa al Comitato dei Garanti entro 48 ore.
 - d) La segnalazione dovrà essere compilata in modo chiaro, descrivendo nel dettaglio:
 - I. generalità e chiara identificazione del soggetto (se possibile inserire il numero di tessera federale) verso il quale è stata promossa la segnalazione di violazione (o presunta tale) al Codice Etico e di Comportamento;
 - II. descrizione dettagliata ed oggettiva dell'evento, evitando di fornire, se non necessarie e propedeutiche alla valutazione dell'evento stesso, informazioni inerenti aspetti tecnici (non di pertinenza del Comitato Etico) e/o esprimere pareri personali sull'accaduto e/o assunzioni/presunzioni valutazioni soggettive ininfluenti alla valutazione atte ad influenzare il Comitato sulle decisioni da prendere;
 - III. indicazione dell'occasione in cui l'evento è stato ravvisato (es. manifestazione, riunione, pubblicazione su mezzi di informazione, social media, ecc.);
 - IV. indicazioni e identificazione della presenza di eventuali testimoni;
 - e) va comunque allegato tutto il materiale (dichiarazioni, screenshot, social, messaggi, messaggi WhatsApp) disponibile ed utilizzabile a supporto della denuncia promossa; non potranno essere prese in considerazione, in questa sede, registrazioni audio se non riconducibili alla identità degli interlocutori.
- 4) Il Comitato dei Garanti:
- a) si impegna a svolgere approfondimenti e verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme etiche e/o delle procedure interne, comunque pervenuta;
 - b) si impegna ad impedire che alcuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie in ordine a possibili violazioni al Codice.
- 5) Nei casi di particolare gravità il Presidente del Comitato dei Garanti ha facoltà di suggerire al Presidente del GUG Nazionale una sospensione cautelativa fino a definizione dell'eventuale provvedimento.
- 6) Il Presidente del GUG Regionale, per alcun motivo, potrà autonomamente sospendere dall'attività, formalmente o informalmente, il soggetto interessato.

8. NORMA DI CHIUSURA

- 1) L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.
- 2) Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
- 3) Il Codice e i suoi aggiornamenti entrano in vigore, previa approvazione del Consiglio Federale, dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della FIN.